

STORIA ECONOMICA

ANNO XIV (2011) - n. 1



Edizioni Scientifiche Italiane

SOMMARIO

ANNO XIV (2011) - n. 1

ARTICOLI E RICERCHE

- FREDIANO BOF, *Impianti e tecnologie degli essiccatoi cooperativi bozzoli del Friuli nel primo dopoguerra* p. 5
- ANDREA CAFARELLI - PAOLO PECORARI, *Il governo Luzzatti e il rinnovo delle convenzioni marittime* » 53
- DIEGO DAVIDE, *Tra norma e pratiche di trasgressione: la questione della qualità dell'oro a Napoli nel XVIII secolo* » 79

NOTE E INTERVENTI

- ANDREA FILOCAMO, *Per una storia della banca. I primi assegni* » 109
- SERENA POTTITO, *Nuovi orizzonti commerciali nella Napoli postunitaria: la nascita dei magazzini generali* » 131

STORIOGRAFIA

- PAOLO PECORARI, *Giuseppe Toniolo e la storia come disciplina ausiliare delle scienze sociali* » 155

RECENSIONI E SCHEDE

- D. MANETTI, *La «civile difesa». Economia, finanza e sistema militare nel Granducato di Toscana (1814-1859)*, Unione Regionale delle Province Toscane-Leo S. Olschki editore, Firenze 2009 (A. Giuntini) » 169
- F. FRANCESCHI, I. TADDEI, *Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo*, il Mulino, Bologna 2012 (M.P. Zanoboni) » 171
- Francesco Saverio Nitti*, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Napoli 5-7 giugno 2008, a cura di F. Barbagallo e P. Barucci, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2011 (S. Potito) » 175

NOTE E INTERVENTI

PER UNA STORIA DELLA BANCA. I PRIMI ASSEGNI

Il ruolo e l'importanza della banca nell'antichità, e in particolare nel mondo romano, sono stati oggetto di dibattito tra gli storici dell'economia del mondo antico, con posizioni molto diversificate. Se alcuni autori la ritengono addirittura essenziale nello sviluppo di diversi settori economici, come il commercio e l'agricoltura, altri sostengono una sua pressoché nulla incidenza economica, mentre altri ancora assumono posizioni più moderate.

Tra i primi il più noto è Rostovtzeff¹, che sosteneva la rilevanza e il peso della banca nell'economia antica mettendo in stretta connessione attività bancaria e crescita dei traffici commerciali, rilevando come il credito e le relative operazioni fossero ben presenti nelle città dell'impero romano. Totalmente opposta è la posizione di Finley², che ha dominato per lungo tempo il dibattito scientifico e che – nel quadro di immobilismo economico da lui ipotizzato per l'antichità e caratterizzato a suo parere da mancanza di produzione di massa, di mercati integrati, di accumulazione di risorse che non derivasse dalla conquista, di calcolo razionale da parte degli attori economici³ – riteneva

¹ M. ROSTOVITZEFF, *Storia economica e sociale dell'Impero romano*, Firenze 1933 (trad. dall'originale inglese, Oxford 1926), pp. 214-218.

² M.I. FINLEY, *The ancient economy*, London 1973.

³ È appena il caso di ricordare come già dagli anni Ottanta del secolo scorso sono emerse posizioni diverse tra gli studiosi, che hanno messo in crisi la generale costruzione finleyana sull'economia antica, sottolineando lo sviluppo dei mercati, il ruolo della moneta e del credito, l'importanza del ruolo giocato dalle autorità pubbliche sulla produzione, le innovazioni tecniche e le loro conseguenze sulla crescita. Ricordiamo alcuni di questi contributi: K. HOPKINS, *Introduction*, in *Trade in the Ancient Economy*, a cura di P. Garnsey, K. Hopkins e C.R. Whittaker, London 1983, pp. IX-XXV; *Trade, traders and the ancient city*, a cura di H. Parkins e C. Smith, London-New York 1998; *Production and Public Powers in Classical Antiquity*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, a cura di E. Lo Cascio e D. Rathbone, Suppl. Vol. 26, Cambridge 2000; D. MATTINGLY-J. SALMON, *Economies beyond agriculture in the Classical World*, London-New York 2001; E. LO CASCIO, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma 2009, pp. 5-16.

che mancassero le condizioni per uno sviluppo di attività bancarie e finanziarie che erano, semmai, indirizzate a scopi non produttivi. Ciò spiegherebbe la mancanza di credito a medio-lungo termine, il carattere rudimentale delle scritture contabili, l'inesistenza di un concetto di ammortamento. Sulla stessa linea si collocano De Martino⁴, secondo il quale non esistevano forme di credito organizzate, tali da poter sostenere attività produttive, né i banchieri privati erano in grado di controllare giri d'affari di una certa entità, e Bürge⁵, che ritiene addirittura una finzione parlare di banca nel contesto economico romano, dal momento che l'attività finanziaria si svolgeva su un piano non giuridico ma sociale, basato su rapporti personali e familiari.

Più cauto il punto di vista di Heichelheim⁶, che, pur riconoscendo un certo grado di sviluppo alla banca romana, riteneva tuttavia che non fosse in grado di dare impulso ai commerci, che erano in mano a piccole e medie imprese che non ricorrevano al credito. Di rilievo, ancora, le posizioni di Andreau⁷, che ha studiato le diverse categorie occupate in attività finanziarie nella Roma antica, individuando nei banchieri di professione una categoria molto attiva nelle *auktiones* e nel credito nelle campagne, e di Maselli⁸, che, sottolineando le grandi differenze esistenti tra banca antica e moderna, non mancava di rilevarne alcune sorprendenti somiglianze, come l'intreccio tra conduzione politica e imprenditoria bancaria, l'atteggiamento consumistico verso le risorse, l'atteggiamento liberistico dello Stato verso il credito.

La tendenza più recente sembra, infine, quella di attribuire alla banca romana un ruolo dinamico nel tessuto economico della società, dove in definitiva risultano ben presenti i legami tra attività finanziarie e imprese commerciali o di navigazione, come evidenziato da Petrucci⁹ che, dopo aver analizzato fonti e documenti, sottolinea la va-

⁴ F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze 1980, pp. 149-152.

⁵ A. BÜRGE, *Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche Strukturen des römischen Bankwesens*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 104 (1987), pp. 465-558.

⁶ F.M. HEICHELHEIM, *An ancient economic History*, III, rist. Leyden 1970, pp. 119-123.

⁷ J. ANDREAU, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, Rome 1974 e Id., *La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d'argent (IV^e siècle av. J.C.-III^e siècle ap. J.C.)*, Rome 1987.

⁸ G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana*, Bari 1986, pp. 7-11 e 187-188.

⁹ A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana (II secolo a.C. - metà del III secolo d.C.)*, Napoli 1991, in particolare le conclusioni, pp. 393-396.

rietà delle attività bancarie nel mondo romano, come quella creditizia svolta nelle *auctiones*, le forme di investimento dei capitali dei clienti, i pagamenti su ordine degli stessi, varie figure di deposito, *permutationes* (ossia trasferimenti di somme da un luogo all'altro), una specifica documentazione contabile, i collegamenti con i traffici e con lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

Rispetto al dibattito appena evocato, si vuole affrontare in questa sede un tema collaterale, ma che ci sembra possa testimoniare come in antico, anche sotto l'aspetto tecnico per ciò che concerne gli scambi di moneta e i pagamenti, fossero stati già escogitati strumenti e soluzioni che ci appaiono moderni e che indirettamente, e in aggiunta a quanto si conosce sulle attività degli antichi banchieri, possono far immaginare un grado di sviluppo consistente negli scambi e nel mercato.

Una delle operazioni più semplici (almeno agli occhi di un moderno) effettuate dai banchieri era quella del pagamento a terzi per ordine del cliente, che del resto è quasi presupposta dalla stessa esistenza di depositi bancari, cui si attinge a tal fine. Tale operazione avveniva normalmente conducendo il beneficiario presso il trapezita, al quale il titolare del deposito o conto (*ratio* o *λόγος*) ordinava di effettuare il pagamento direttamente nelle mani del beneficiario¹⁰. Fin qui nessun problema. Vorremmo invece spostare l'attenzione su operazioni di pagamento che avvenivano tramite ordini scritti, di cui abbiamo conoscenza attraverso la documentazione papiracea. Dall'Egitto provengono infatti una serie di documenti, la gran parte dei quali datano a partire dal III secolo a.C. fino al II secolo d.C. – ma proseguono anche oltre, sebbene in quantità più limitata –, che consistono in ordini di pagamento rivolti a un banchiere a beneficio di un terzo. In questo lavoro, vogliamo indagare la natura di tali documenti, per stabilire se sia possibile considerarli assegni o *chèques*, come del resto alcuni autori hanno già fatto. È opinione comune che l'origine dei titoli di credito sia da ricercare nella prassi bancaria medievale e in particolare nella Toscana del Trecento e con alcuni documenti di questo periodo storico vorremmo proporre un confronto.

Ma andiamo ai nostri antichi documenti. Su di essi hanno richiamato l'attenzione nel 1975 Bogaert e Bagnall¹¹, a seguito dell'acquisi-

¹⁰ Vedi gli esempi addotti da PETRUCCI, *Mensam exercere*, pp. 79-83, tratti da commedie di Plauto (*Capt.* 449, *Curc.* 344-349, 419-436, 543-550, 617-618, *Trin.* 964-966) e Terenzio (*Phorm.* 921-922) e da un luogo di Polibio (31, 27, 1-8).

¹¹ Si veda, anche per quanto segue, R.S. BAGNALL-R. BOGAERT, *Orders for payment from a banker's archive: papyri in the collection of Florida State University*,

zione da parte dell'Università di Tallahassee in Florida di ventisei papiri provenienti da Abusir el-Melek, tra l'Arsinoite e l'Eracleopolite, non lontano dal Nilo, contenenti ordini di pagamento rivolti a un banchiere a beneficio di un terzo, datati al I sec. a.C. La descrizione di questi ultimi dava l'occasione per un confronto con altri antichi documenti più o meno simili, di periodi diversi e già editi. Nella loro analisi dei documenti, i due autori li distinguono in tre gruppi, in base alla loro datazione e alle caratteristiche della formula che contengono:

- il primo gruppo, più antico, è quello dei papiri risalenti ad età tolemaica, a partire dalla metà del III secolo a.C., suddivisi in documenti doppi e singoli;
- il secondo gruppo si data al periodo romano, in particolare al I e II sec. d.C.;
- il terzo gruppo, quello dei *Florida Papyri*, in realtà intermedio cronologicamente rispetto ai primi due, datandosi anch'esso in età tolemaica, tra l'88 e l'84 a.C., si caratterizza rispetto ai precedenti per la concisione dei documenti.

Esaminiamo singolarmente i tre gruppi.

Gli esemplari più antichi del primo gruppo sono doppi documenti¹², così chiamati perché ognuno di essi contiene due identici ordini di pagamento, scritti uno in alto e uno in basso, con quello superiore arrotolato e sigillato. In caso di controversia sull'ammontare della somma, faceva fede la parte superiore del testo, che veniva aperta. Questo è il motivo per cui non era necessario scrivere la somma due volte, come invece si riscontra nei documenti singoli posteriori al 230 a.C., per evitare malintesi o falsificazioni. Sono pervenuti sei documenti doppi, tre indirizzati a un banchiere (il titolo non è specificato, ma sappiamo da altri documenti che quei personaggi erano banchieri)¹³,

«Ancient Society», 6 (1975), pp. 79-108, ora anche nella raccolta di scritti di R. BOGAERT, *Trapezitica Aegyptiaca. Recueil de recherches sur la Banque en Egypte Gréco-Romaine*, Firenze 1994, pp. 219-244.

¹² Ne riferisce per primo E. SEIDL, *Ptolemäische Rechtsgeschichte*, Glückstadt-Hamburg 1962, pp. 59-61.

¹³ P. Cair. Zen. 2 59277 (frammentario, contiene un ordine di pagamento per lavori d'irrigazione); P. Cair. Zen. 5 59825 (ordine di pagamento con più beneficiari); P. Hamb. 2 172 (ordine di pagamento da un conto ben preciso).

¹⁴ P. Col. Zen. 36 (ordine di pagamento per la costruzione di mattoni); P. Cair. Zen. 4 59592 (simile al precedente: qui la fornitura di mattoni è per la costruzione di granai).

due a Zenone¹⁴ e uno a Teopompo¹⁵ e sono utilizzati probabilmente per qualche decade nella metà del III secolo a.C. In seguito, resta in uso il tipo singolo.

La formula prevedeva un saluto iniziale, seguito immediatamente dall'ordine di effettuare il pagamento espresso attraverso una parola chiave, che per questi documenti è di solito διάγραφον¹⁶, ma che può essere anche δὸς e diventa in seguito χρημάτισον. Sembra, ad ogni modo, che il significato dei tre termini sia sempre lo stesso, ossia quello di pagare in contanti, visto che, come nota Bogaert¹⁷, in P. Hamb. 2 173 i termini διάγραφον e χρημάτισον sono usati con riferimento allo stesso pagamento, così come δὸς e χρημάτισον in P. Hib. 1 67 (= W. Chr. 306). Segue il beneficiario, l'oggetto del pagamento, la somma, la formula di saluto e la data, quando conservata. Ripor-tiamo di seguito testo e traduzione di P. Col. 3. 36 da Philadelphia, datato al 26 maggio 254 a.C.:

¹⁵ P. Mich. Zen. 37 (ordine di pagamento a più beneficiari per lavori di marmista e muratore).

¹⁶ L'imperativo διάγραφον sembra rimandare alla *diagraphé*, documento della prassi bancaria greca che aveva probabilmente più funzioni: secondo CL. PRÉAUX, *De la Grèce classique à l'Égypte hellénistique: la banque-témoin*, «Cronique d'Égypte», 23 (1958), p. 251, con essa si davano disposizioni al banchiere di effettuare un'operazione e registrarla soprattutto in campo fiscale; P. DREWES, *Die Bankdiagraphie in den gräko-ägyptischen Papyri*, Diss. Freiburg im Breisgau 1970, pp. 3-11 [anche in «Journal of Juristic Papyrology», 18 (1974), pp. 96-103], ritiene che possa essere sia un ordine alla banca per ricevere denaro, sia un documento emesso dalla banca stessa. In questo senso, H.J. WOLFF, *Das Recht der Griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaer und des Prinzipats*, München 1978, p. 96 e sgg., la riferisce all'atto compilato dal banchiere e attestante il pagamento, che poteva avvenire in contanti o tramite accreditamento, o alla registrazione del banchiere nei suoi libri di conto. Di recente R. MARTINI, *Perscriptio e diagraphé*, «Minima Epigraphica et Papyrologica», 11, 9 (2006), p. 59 e sgg., ha ribadito il parallelismo di *perscriptio* latina e *diagraphé* greca, sulla scia di L. MITTEIS, *Trapezitika*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» XIX (1898), p. 213, E. SCHÖNBAUER, *Zur Erklärung der lex metalli Vipascensis*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», 45 (1925), p. 365 e L. WENGER, *Die Quellen des römischen Recht*, Wien 1953, p. 798, nota 693, nel senso di versamento fatto a terzi tramite banchiere, in contanti o tramite accreditamento. Nei nostri documenti l'imperativo διάγραφον indica semplicemente un ordine di pagamento e può essere reso con "paga a ...", ma nessuno di questi documenti può essere considerato una *diagraphé* (cfr. BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 97, nota 35).

¹⁷ BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 95.

- Πα νι α. δ ς Νε-
 χθενε βι (δραχμ ς) λ ε ς (μυριάδας) β
 ρμάχι (δραχμ ς) ιε ε ς (μυριάδα) α
 Πα πι (δραχμ ς) ιε ε ς (μυριάδα) α
 5 Τε τι (δραχμ ς) ιε ε ς (μυριάδα) α
 Φάβιτι (δραχμ ς) ιε ε ς (μυριάδα) α.
 (γίνονται) (μυριάδες) . (τους) λβ Πα . γ[ι α].
 vac.
 Πετοσ ρις Ζήνωνι
 χαίρειν. δ ς Νεχθε-
 10 νε βι πλινθουλκ .ι
 ε ς (μυριάδας) β πλ(ίνθων) (δραχμ ς) λ
 κα ρμάχι ε ς (μυριάδα) α (δραχμ ς) ιε
 κα Πα πι ε ς (μυριάδα) α (δραχμ ς) ιε
 κα Τε τι ε ς (μυριάδα) α (δραχμ ς) ιε
 15 κα Φάβιτι ε ς (μυριάδα) α (δραχμ ς) ιε.
 γγυος Ψένως.
 vac.
 ρρωσο. (τους) λβ
 Πα νι α.

 Payni 1. Paga a Ne-
 ctenibi 30 dracme per 2 miriadi
 ad Armachis 15 dracme per 1 miriade
 a Paapis 15 dracme per 1 miriade
 a Teotis 15 dracme per 1 miriade
 a Fabis 15 dracme per 1 miriade
 Fanno 6 miriadi. Anno 32, 1 di Payni.
 vac.
 Petosiris a Zenone
 salve. Paga a Necte-
 nibi costruttore di mattoni
 per 2 miriadi di mattoni 30 dracme
 e ad Armachis per 1 miriade 15 dracme
 e a Paapis per 1 miriade 15 dracme
 e a Teotis per 1 miriade 15 dracme
 e a Fabis per 1 miriade 15 dracme
 Garante Psenos
 Stammi bene. Anno 32
 1 di Payni.

Lo schema degli ordini singoli di pagamento ricalcava, bene o male, quello degli ordini doppi: alla formula iniziale di saluto seguiva la parola chiave con l'ordine di effettuare il pagamento, quindi il beneficiario, l'oggetto del pagamento, la somma (quasi sempre in rame e scritta due volte, per esteso e in simboli, con qualche eccezione nei

documenti più antichi), la formula di chiusura e la data, se conservata. Ne sono stati pubblicati ventiquattro¹⁸. Eccone un esempio, da Philadelphia, datato tra il 255 e il 251 a.C.¹⁹:

Ζήνων ρτεμιδώρωι χαίρειν.
 διάγραφον Διοδώρωι
 γραμματε ψώνιον το
 Φαμεν θ χαλκο (δραχμ ς) ιε.
 []ρρωσο. (τους) γ[.] Φαμεν θ κ.

Zenone ad Artemidoro, salve.
 Paga al *grammateus* Diodoro
 per il salario
 del mese di Phamenot 15 dracme di rame.
 Stammi bene. Anno (.)3, 20 di Phamenot.

L'oggetto del pagamento, che risulta fondamentale per la nostra analisi, era specificato con chiarezza nel testo e a volte poteva riferirsi a più beneficiari. Altre volte era contenuto in un documento separato, al quale il testo faceva riferimento o se ne trascriveva una copia sotto l'ordine. Ad ogni modo costituiva un elemento essenziale, in quanto prova dell'obbligazione esistente tra il traente e il beneficiario²⁰.

Altri importanti elementi, talvolta presenti nel testo, erano il riferimento a un conto da cui andava fatto il pagamento²¹, la richiesta al banchiere di fare una ricevuta (soprattutto nel II e nel I sec. a.C.)²², la firma del traente²³.

Riguardo a tutti questi documenti Bogaert ritiene che non sia corretto parlare di assegni o *chèques*, semplicemente perché non si può provare che tali ordini siano stati consegnati direttamente al benefi-

¹⁸ Almeno fino al 1987, come informa R. BOGAERT, *Recherches sur la banque en Egypte greco-romaine*, in *Histoire économique de l'antiquité*, Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, a cura di T. Hackens e P. Marchetti, Louvain-la-Neuve 1987, p. 74.

¹⁹ P. Col. Zen. 45, riportato in BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 94; la traduzione è nostra. Artemidoro è un noto banchiere di Philadelphia.

²⁰ Così PRÉAUX, *De la Grèce classique*, p. 252.

²¹ P. Hamb. II 172, 4-5; 173, 1; 174, 2; 175, 3; P. Col. Zen. 57, 1-6, P. Hib. I 67, 2 e 68, 2, citati in BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 96, nota 28.

²² P. Hamb. II 172, 13; P. Hib. I 67, 16-17; 68, 9-11; P. Stras. 103, 10-11; 104, 15-16; 105, 9; UPZ II 198, 11; 200, 21; 205, 10; 207, 8; 208, 8, citati ivi, nota 29.

²³ P. Hamb. II 173, 3; P. Hib. I 67, 28-35; P. Stras. 103, 21-23; 104, 18-21; 105, 13; UPZ II 198, 13-14; P. Grenf. II 23, 23, citati ivi, nota 31.

ciario che li avrebbe poi portati alla banca per l'incasso²⁴. Ciò sembra problematico, tra l'altro, per i documenti con più beneficiari. Inoltre, i documenti successivi, del periodo tolemaico più avanzato e di epoca romana che, come vedremo, sono maggiormente indiziati di costituire assegni, sembrano indirizzati a banchieri privati, che fino al I sec. a.C. sono perlomeno molto rari²⁵.

Il secondo gruppo comprende documenti di età romana, appartenenti in gran parte al I e al II sec. d.C. (diciannove), mentre vanno scemando successivamente (cinque sono del III sec., uno del IV e uno del V-VI sec.), a conferma del declino dell'attività bancaria dal III secolo in avanti²⁶.

Rispetto ai precedenti è sempre citato il titolo di banchiere. La formula d'apertura non contiene il saluto a partire dal III secolo d.C., mentre in altri tipi di lettere commerciali era già scomparso dal III sec. a.C. Il termine che ordina il pagamento è ormai *χρημάτισον*, salvo qualche caso.

Seguono il nome del beneficiario e l'oggetto del pagamento (con un'unica eccezione²⁷). Questo poteva essere indicato per riferimento ad altro documento, ma non vi è mai la trascrizione di una sua copia come avveniva in età tolemaica. La somma era espressa in simboli e per esteso e si riferiva sempre a monete d'argento, mentre il testo più tardo riporta una somma in oro. Quindi, la data, che riportava il nome dell'imperatore. Non vi era una formula di chiusura. Di seguito il testo di un documento del 110 d.C. da Hermoupolis Magna, P. Brem. 46:

Μνησίθεος Μ[ν]ησιθέου ἀγά(θωι) []-
 χοντι τ ν μ[.] . . . π() τράπ(εζαν) χ[αίρειν.]
 χρημάτισον Λικ[ι]νν[ί]ωι Δρ[.]
 ήτορι τ παβάλλον α τ . ι λό[γων δι]
 5 ν τιμήθη Α ρ[ήλιος]
 τ ι β το Φα[φι {το Φα φι}]
 μην ζ ν τ ι [γυ]μν[ασί]ωι
 ν τ[]ι Μεγάλωι Σεραπει[ωι]
 ργ(υρίου) (δραχμ ζ) τετρακοσίας (γίνονται) (δραχμα) υ. (τους) τεσσα-

²⁴ BOGAERT, *Recherches sur la banque*, p. 75. Potrebbero, ad esempio, essere stati consegnati direttamente al banchiere, che avrebbe poi provveduto al pagamento.

²⁵ Cfr. U. WILCKEN, *Die Bremer Papyri*, Berlin 1936, p. 108.

²⁶ BOGAERT, *Recherches sur la banque*, p. 74.

²⁷ P. Oxy. XXXVI 2772, dove traente e beneficiario coincidono. Si tratta di un trasferimento di denaro in un altro conto di un'altra banca. Vedi BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 99, nota 51.

- 10 ρεσκαϊδεκάτου Α τοκράτορος
 Καίσαρος Νέρουα Τραιανο
 Σεβαστο Γερμανικο Δακικο
 Φα (φι) κυ. (*altra mano*) Λικίν[νιος Δ]ρ[.]. [. . .] νε[ίρη(μια)]
 τ[]ς . [ργ(υρίου) (δραχμ)ς τετρακοσίας]
 15 (γίνονται) (δραχμα)υ, καθ)ς [π]ρόκ(εϊται).

Mnesitheos (figlio) di Mnesitheos a Epagathos
 che regge la banca (*della metropoli?*), salve.

Paga al retore Licinnio [figlio di Dr—]

quanto a lui dovuto per i *logoi*

grazie ai quali Aur[elio —] è stato onorato

nel dodicesimo giorno del mese di Pha[ophi]

nel *gymnasio*

nel Grande Serapeion,

quattrocento dracme d'argento: fanno 400.

Anno quattordicesimo dell'Imperatore

Cesare Nerva Traiano

Augusto Germanico Dacico

Il 23 del mese di Phaophi (*seconda mano*) Io Licin[io figlio di Dr—] ho ricevuto

[quattrocento dracme d'argento]

fanno 400 dracme, come scritto sopra.

In alcuni documenti di questo periodo vanno poi osservate le seguenti caratteristiche: tre ordini di pagamento riguardano prestiti con scadenze brevi (da tredici giorni a circa sei mesi)²⁸; uno menziona il deposito dal quale dev'essere tratto il pagamento²⁹; uno comprende la richiesta al banchiere di fare la ricevuta³⁰; uno è firmato dal traente³¹; in sette casi vi è una sottoscrizione del beneficiario che riconosce di aver ricevuto il denaro³²; tre di questi ordini sono «annullati» da una linea trasversale³³.

Nel cercare di ricostruire la natura di questi documenti, gli autori ritengono che si possa parlare di assegni o *chèques*, se l'ordine indirizzato al banchiere è stato consegnato nelle mani del beneficiario. Questo è certo per alcuni ordini scritti indirizzati, però, ai *sitologi*,

²⁸ BGU VI 1063, 2-4; XI 2122, 3-5; P. Meyer 6, 14.

²⁹ P. Fay. 100, 14-16.

³⁰ P. Stras. 541, 9.

³¹ P. Oxy. XII 1499.

³² P. Fay. 100, 18-29; P. Brem. 46, 13-15; 47, 14-21; P. Stras. 524, 15-17; *BASP* VIII (1971), p. 13, ll. 5-6; *JJP* XVI-XVII (1971), p. 69, l. 19 e BGU XI 2122, 20-24.

³³ *Archiv* V (1913), p. 381, nota 44; BGU XI 2122, plate VI; *BASP* VIII (1971), p. 12.

che raccogliessero depositi in grano, dai quali poi effettuavano pagamenti in natura proprio sulla base di tali ordini scritti. In calce ad essi si trova la sottoscrizione del beneficiario che recita: «Io ho portato (il documento)». Può dirsi lo stesso per i pagamenti in moneta? Nonostante alcuni ordini di pagamento siano stati considerati assegni dagli editori³⁴, non abbiamo nessun documento che riporti una sottoscrizione simile per gli ordini di pagamento in danaro. In un caso, tuttavia, sappiamo che l'ordine scritto era stato consegnato al beneficiario per la riscossione. In P. Meyer 6, infatti, l'*archidikastés* Andronico trasmette allo stratego dell'Arsinoite la richiesta di un certo *Heron*, creditore per 248 dracme di *Philippos*. Questi aveva ordinato al banchiere *Ptolemaios* in data 16 dicembre 121 d.C. di saldare il suo debito in data 24 giugno 122, ordine di cui è riportata la trascrizione alle linee 13-20 del papiro e che di seguito riproduciamo:

Φίλιππος φροδισίου Πτολ[ε]μαί τραπε[ζ]ίτ (*) χαίρειν.
 χρημάτισον π τ ς τριακάδ[ο]ς το[] Πα νι μην ς
 15 το νεστ τος τους ρ[ων]ι σχυρίωνος τ ς σας
 ν ε χρήστημαι τ[] (τει) δριανο το] κυρί[ου]
 ργυρίου δραχμ ς διακο[σ]ίας [τεσσ]αράκοντα κτώ,
 γείνονται δραχμα διακόσσια τεσσεράκοντα κτώ.
 τους . κτου Α τοκράτ[ο]ρο[ς] Καί[σαρ]ο[ς] Τραιανο
 20 δριανο Σεβαστο Χοία[κ ε] . [κ]άδι.

Filippo (figlio) di Aphrodisio al trapezita Tolemeo, salve.
 Paga nel trentesimo giorno del mese di Pauni (24 giugno)
 del corrente anno a Heron (figlio) di Ischurion quanto
 da lui ho avuto in prestito [nell'anno ... di Adriano il signore]
 duecentoquarantotto dracme d'argento,
 cioè duecentoquarantotto dracme d'argento
 nel sesto anno dell'Imperatore Cesare Traiano
 Adriano Augusto. Il 20 del mese di Choiak.

Ma nel frattempo *Philippos* era morto e l'ordine non era stato eseguito. Da qui la richiesta, dopo tre anni, di *Heron*, che si rivolge allo stratego per registrare l'ordine di pagamento che è in suo possesso, a prova del suo credito in modo da ottenere quanto gli spetta dagli eredi. Ciò dimostra che il documento era stato dato nelle mani del beneficiario e questo basta a Bogaert e Bagnall per concludere che

³⁴ Come riportato in BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 103. Si tratta di P. Fay. 100, P. Meyer 6, P. Brem 46 e 47, BGU 4 1063, BGU 11 2122, P. Mich 220.

siamo in presenza di un assegno³⁵. La vicenda, del resto, prova anche che non vi era un sistema collaudato per questi «proto-assegni», che comportavano qualche rischio per chi li accettava.

Veniamo dunque al terzo gruppo di documenti, i *Florida Papyri*, che si collocano tra l'88 e l'84 a.C., dunque in età tolemaica avanzata, e differiscono da entrambi i tipi descritti sopra. Sono molto più concisi, fanno uso di molte abbreviazioni, la formula d'apertura è quella del periodo tolemaico con il saluto, ma manca l'oggetto del pagamento, come la formula di chiusura. Non è mai citato un conto o un deposito, né vi è una firma o una ricevuta. In un caso, si chiede di effettuare il pagamento a un agente del beneficiario. Di seguito il testo e la traduzione del primo ordine riportato da Bogaert e Bagnall³⁶:

Ἐλλεοκλῆς Πρω(τάρχω) τραπεζίτηι
 χα(ίρειν)· χρη(μάτισον)
 Θεοφίλω Ϝρϙ
 ͵λ Φαμ(ενὸθ) [...]

Elleocle al banchiere Protarco
 salve. Paga
 a Teofilo 190 dracme.
 Anno 30, Phamenot [...]

L'assenza dell'oggetto del pagamento, che peraltro avvicinerrebbe di più tali documenti ai moderni assegni, ha indotto Preisigke³⁷ a pensare ad una somiglianza con gli ordini di pagamento in natura indirizzati ai *sitologi*, dove pure mancava tale indicazione. In realtà, solo a partire dal II sec. d.C. questi ultimi non contengono l'oggetto del pagamento, che è invece generalmente presente in quelli precedenti³⁸.

La mancanza dell'oggetto, come propongono Bogaert e Bagnall³⁹, va invece ricondotta a un'altra spiegazione: quando veniva emesso un ordine di pagamento, contemporaneamente veniva compilata una copia abbreviata di esso, che conteneva gli elementi essenziali e che veniva spedita al banchiere, quale biglietto di controllo, che gli permetteva di verificare la veridicità dell'ordine di pagamento che gli veniva

³⁵ BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 106, dove si legge testualmente «in P. Meyer 6, which is undoubtedly a check».

³⁶ Ivi, p. 82.

³⁷ F. PREISIGKE, *Girwesen im griechischen Ägypten*, Strassbourg 1910, p. 204.

³⁸ La precisazione è di BAGNALL-BOGAERT, *Orders for payment*, p. 102.

³⁹ Ivi, p. 106.

esibito. Del resto, il banchiere doveva essere sicuro di pagare alla persona giusta e, se conosceva ovviamente il traente, è possibile che conoscesse anche il beneficiario. Ad ogni modo, il banchiere veniva informato in precedenza dal pagatore dell'identità del beneficiario e dell'ammontare della somma. Già Wilcken ipotizzava che il traente emettesse due ordini: uno era spedito al banchiere ed era l'effettivo ordine di pagamento, l'altro era consegnato al beneficiario ed era quello che non conteneva la formula di chiusura di saluto⁴⁰. Secondo i nostri autori, invece, l'ordine vero e proprio era dato in mano al beneficiario e una breve nota contenente gli elementi essenziali, spesso con abbreviazioni, era spedita al banchiere. I *Florida Papyri* sarebbero appunto questi biglietti di controllo. Non assegni, dunque, ma qualcosa che indirettamente ne proverebbe l'esistenza.

Un altro editore, Brashear, pubblicava successivamente altri 16 ordini di pagamento conservati a Berlino, anch'essi provenienti da Abusir el-Melek e della stessa epoca dei *Florida Papyri*, esattamente dell'82 a.C.⁴¹ e ad essi somiglianti. Rispetto a questi, però, i nuovi documenti non presentano quasi per nulla abbreviazioni. Inoltre, i beneficiari sono a volte ben identificabili dal banchiere, trattandosi di persone che hanno legami di parentela con il traente o che sono individuati dal patronimico, dalla professione o dal nome della madre, circostanza che Bogaert e Bagnall interpretano come conferma della loro ipotesi secondo cui il beneficiario accettava l'assegno come mezzo di pagamento se aveva motivo di fidarsi del traente⁴².

Ancora, in quattro casi si legge l'oggetto del pagamento, ciò che non avviene mai nei *Florida Papyri*. Infine, su ognuno di questi documenti è stata tracciata una linea in diagonale, evidentemente per annullare un ordine di pagamento che è stato liquidato.

Ε βίων φαιστίωνι
 χαίρειν·χηρη(μάτισον) Σεμθε
 Σεμθέω(ς) (μητρ ς) Σπεχοβης
 ε ς.π(ν) τιμ(ν) {τιμ(ν)} κι() β
 5 χα(λκο) χιλίας διακ[οσ(ίας)]
 (γίνονται) χ(αλκο) Ασ (τους(?)) λ.ε Πα ().

⁴⁰ WILCKEN, *Die Bremer Papyri*, p. 108.

⁴¹ W.M. BRASHEAR, *Ptolemäische Urkunden aus Mumienkartonage* (BGU XIV 2401-2416), Berlin 1981.

⁴² Un'altra possibilità è quella secondo cui il rapporto di fiducia o di parentela fra il traente e colui che riscuote permetterebbe di considerare tali titoli come mandati di riscossione e non come assegni.

Eubione a Efestione
 salve. Paga a Semteo
 (figlio) di Semteo e (di madre) Specobe
 per il prezzo di 2 ki()
 milleduecento (*scil.* dracme) di rame
 fanno 1200 di rame. Anno 35, mese di Pa...

Bogaert, tornando sull'argomento⁴³, conclude che i documenti di Berlino rappresentano reali strumenti di pagamento, assegni, proprio quelli presupposti dai *Florida Papyri* che, come detto, ne sarebbero i biglietti di controllo, le matrici inviate ai banchieri per permettere loro di verificare la veridicità dell'ordine di pagamento che veniva esibito. Essi sarebbero in qualche modo assimilabili, secondo Bogaert, ai primi *checks*, comparsi in Inghilterra nel 1706, con la funzione di controllo rispetto agli ordini di pagamento tratti sugli orafi-banchieri di Londra, le *drawn notes* conosciute dal 1665, con la differenza che i *Florida Papyri* erano inviati ai banchieri per controllare il «titolo» che veniva loro esibito, mentre quelli inglesi erano conservati dal traente, come promemoria degli elementi essenziali dell'ordine di pagamento.

Il confronto proposto da Bogaert con gli ordini di pagamento inglesi del Seicento, sicuramente importanti nello sviluppo della banca moderna, ma certo molto differenti dagli antichi documenti, ci autorizza in qualche modo a proporre noi un parallelo con i primi assegni che vedono la luce nella Toscana del Trecento, questa sì, culla della banca moderna, dunque con un periodo cronologicamente più vicino, ma con l'avvertenza che è sempre problematico, quasi ai limiti dello scientificamente corretto, accostare istituti di epoche così diverse. Sottolineiamo, dunque, se ve ne fosse bisogno, che l'accostamento ha lo scopo di stabilire un confronto, non un'assimilazione. Sull'argomento, nostro punto di riferimento sarà lo studio di Melis⁴⁴ che, nel delineare il ruolo della banca nella vita economica medievale, le sue origini e il suo funzionamento, si occupa dell'origine dello *chéque*, la cui funzione ritiene fondamentale nell'evoluzione della banca moderna.

Melis basa i suoi studi su infaticabili ricerche d'archivio e descrive minuziosamente una serie di documenti, in particolare della Banca Datini di Firenze e della Banca Parazone e Donato di Pisa. Tra i docu-

⁴³ R. BOGAERT, *Note sur l'emploi du chèque dans l'Égypte tolémaïque*, «Chronique d'Égypte», 63 (1983), pp. 212-221.

⁴⁴ F. MELIS, *Note di storia della banca pisana nel Trecento*, Pisa 1955, poi ricompreso nella raccolta di scritti dell'A., *La banca pisana e le origini della banca moderna*, Firenze 1987, a cui ci riferiamo per le citazioni.

menti di quest'ultima egli riconosce i più antichi assegni bancari, datati al 1374⁴⁵. Si tratta di quattro foglietti «in filza», due dei quali hanno lasciato traccia anche nel conto corrente di colui che li ha spiccati, tale Arrigo da Crespina, lanaiuolo. Di seguito il testo di uno di essi:

Parazone darai (a) Arrigho tessitore⁴⁶ fior[ini] uno et pone a mia ragione.
Arrigo da Crespina

E nella trascrizione della relativa partita di conto corrente:

Arrigho da Crespina, lanaiuolo, de' avere

.....
Ane avuto, a dì 11 di ferraio, fior[ini] uno d'oro, demmo per lui ad Arrigho tessitore⁴⁷

Nella sua ricostruzione, Melis si preoccupa di distinguere tra mandati all'incasso, con cui il depositante incaricava una persona di fiducia di riscuotere per poi versare nella sua cassa il denaro o per effettuare un pagamento a un terzo, e veri e propri assegni o *chéques*, con cui il banchiere era incaricato di eseguire direttamente i pagamenti. Melis può avvalersi, oltre che dei titoli superstiti, anche delle corrispondenti registrazioni contabili che forniscono altre informazioni sulle varie operazioni.

Così un mandato all'incasso si presenta con una forma simile:

recto:

+ Al nome di Dio, a dì 10 di luglio 1400.

Date per noi a Benciveni di Niccholò, istà chon esso noi, f. otto d'oro. E ponete a nostro conto.

Per Domenico di Gherardo
Piaciti e comp. Cristo vi guardi.

Paghati a di detto.

tergo:

Francesco di Marcho e comp.⁴⁸

E queste sono le corrispondenti trascrizioni nel libro mastro:

⁴⁵ Ivi, pp. 90 e sgg. e 115 e sgg.

⁴⁶ Il fatto che si ricordi il mestiere di tessitore fa ragionevolmente pensare a un rapporto di lavoro o di fornitura col lanaiuolo. Cfr. ivi, p. 91.

⁴⁷ A.S.PI, *Arch. Op. Duomo*, n. 1323, c. 126s., riportato ivi, p. 116.

⁴⁸ A.D.P., n. 1147, ins. 2, n. 37, riportato ivi, p. 129, nota 191.

Domenico di Gherardo Piaciti e chonp. lanaiuoli deono dare

.....
 E de' dare, a dì 11 di luglio, f. otto d'oro, ebono contanti; portò Bencivenni di Nicholò; a uscita A, a c. 213⁴⁹

e nel libro di cassa:

A Domenico Piaciti e chonp. fiorini otto d'oro; portò Bencivenni di Nicholò in quatrini; a libro bianco A, a c. 201⁵⁰

L'espressione presente nel titolo «istà chon esso noi» indica di per sé un rapporto di dipendenza dall'azienda; la conferma che si tratta di un incaricato all'incasso si ha dalle scritture contabili del libro mastro e del libro di cassa nell'espressione «portò Bencivenni di Nicholò». In casi del genere, dunque, non possiamo parlare di assegno.

L'assegno bancario vero e proprio ricorre, invece, quando colui che riscuote non è un mandatario all'incasso per conto della compagnia, ma un terzo che agisce in proprio o per conto di un'altra azienda, come nel primo esempio fatto. Sono spesso le scritture contabili a chiarirlo e Melis definisce assegno soltanto il titolo da cui questo aspetto emerge con certezza. Ciò avviene per esempio nel seguente caso:

Franciescho di Marcho e chonp., date per noi, Tomaso Biliotti e comp., a madonna Andrea, donna che fu di messer Mainardo Chavalchanti, f. sei s. 16 a f.; e ponete a nostro chonto.

A dì 23 di dicembre 1400.

Paghata; messi a uscita.⁵¹

Trascrizione nel libro mastro:

Tommaso di Ghualtieri Biliotti e comp. Lanaiuoli deono dare

.....
 E deono dare, detto dì [23 dic.], f. sei s. 16 (a) f.; demo per loro a madonna Andrea fu di messer Mainardo Chavalchanti, per pigione di bottegga; portò Bartolomeo di Guidotto; a uscita, a c. 233.⁵²

Qui la causale del pagamento indicata nel libro mastro testimonia

⁴⁹ A.D.P., n. 223, c. 202s., *ibidem*.

⁵⁰ A.D.P., n. 221, c. 213, *ibidem*.

⁵¹ A.D.P., n. 1147, ins. 4, n. 28, riportato ivi, p. 141.

⁵² A.D.P., n. 223, c. 253s., *ibidem*.

con chiarezza l'estraneità del beneficiario (la vedova Cavalcanti) all'azienda del correntista. La presenza di un mandatario («portò Bartolomeo di Guidotto») sicuramente riconducibile al beneficiario è un'ulteriore conferma che quest'ultimo agisce in proprio. Inoltre, l'espressione «demmo per loro a ...» o «demmo per lui a ...» segnala quasi sempre, salvo casi eccezionali, a volte dovuti ad errori, l'estraneità fra il traente e il beneficiario e dunque che si è in presenza di un assegno bancario⁵³.

I casi citati per esemplificare il mandato di riscossione e l'assegno fanno parte, come si può ben immaginare, di un vasto numero di documenti d'archivio, che presentano anche elementi, forme e modalità differenti, ma che testimoniano come alla fine del Trecento la pratica dell'assegno fosse già solidamente affermata⁵⁴. Ecco un altro esempio di assegno, individuato come tale con certezza da Melis:

recto:

A dì 12 di magio 1399.

Paghate per me, Matteo del Teghia e chonpangni, a Franciescho d'Andrea f. quaranta uno d'oro, sono per una schiava vendé il detto Franciescho a Matteo del Teghia; e ponete a nostro conto.

Paghato detto di.

tergo:

Franciescho di Marcho e copagni⁵⁵

Trascrizione nel libro mastro:

Matteo del Teghia e conp. choltriciai deono dare

.....

E, a dì 12 di magio, f. quaranta uno d'oro; demo per loro a Francescho d'Andrea; portò e(l) detto in suggello; sono per una ischiava chonperò Matteo da llui; a entrata [per uscita] segn. A, a c. 135, f. 41.⁵⁶

⁵³ Almeno nei conti correnti della Banca Datini. Vedi ivi, p. 158.

⁵⁴ I primi titoli di tal genere possono invece essere fatti retrocedere al 1368-1374, sempre in ambiente pisano e fiorentino. Cfr. F. MELIS, *Sulla non astrattezza dei titoli di credito del Basso Medioevo*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, IV, Milano 1974, pp. 3687-3701, poi anche in *La banca pisana*, p. 348.

⁵⁵ A.D.P., n. 1147, ins. 9, n. 17, riportato in MELIS, *La banca pisana*, p. 143, nota 240.

⁵⁶ A.D.P., n. 223, c. 47s., *ibidem*.

Trascrizione nel libro cassa:

A Matteo del Teghia e chonp. f. quaranta uno d'oro; demo per loro a Francesco d'Andrea; portò e(l) detto in suggello; sono per una schiava chonperò Matteo da llui; a libro bianco A, c. 47, f. 41.⁵⁷

Come si può notare, sia che il beneficiario riscuota personalmente, come nell'ultimo esempio risulta dall'espressione «portò el detto», sia che lo faccia tramite un mandatario all'incasso, la sua estraneità o non dipendenza rispetto al traente permette di parlare di assegni. In quest'ultimo caso, il titolo ci sembra configurarsi da sé come assegno, grazie alla causale di pagamento espressa: le scritture contabili ne sono una semplice conferma.

Quanto al processo attraverso cui l'assegno si è formato, Melis propone l'interpretazione per cui vi è un passaggio progressivo da una lettera comune indirizzata alla banca con cui si ordinava un pagamento, alla «polizza», come era chiamato all'epoca l'assegno. In altre parole, inizialmente, le normali lettere di corrispondenza potevano contenere, tra gli altri argomenti, la preghiera o l'ordine di effettuare un pagamento; nel tempo si è avuta una specializzazione progressiva, prima di contenuto, venendo la lettera destinata solo a quel tipo di servizio, poi di forma, divenendo concisa ed essenziale nei suoi elementi. Nei libri di cassa, i pagamenti effettuati in base a questo tipo di documenti si dicevano eseguiti «per (sua) lettera» o «per lettera di pagamento», ossia attraverso lo *chéque* nella sua più ampia accezione⁵⁸. Il fatto che l'ordine dato per lettera comune o per lettera di pagamento (polizza) producesse lo stesso effetto sta a provare che la seconda è un derivato della prima. È probabile che le prime lettere dispositive di pagamento da cui è derivato lo *chéque* venissero da lontano, per sopperire alla difficoltà di rendere di persona la propria dichiarazione di volontà e che in seguito l'uso si sia generalizzato in virtù della sua praticità.

Se dunque consideriamo gli elementi presenti nei titoli toscani considerati da Melis con certezza come assegni, essi sono costituiti dai nomi delle persone coinvolte nell'operazione, traente, banchiere, beneficiario, dall'ordine di pagamento, dalla somma e dalla data, con in più la possibilità di escludere un rapporto di dipendenza fra traente

⁵⁷ A.D.P., n. 221, c. 135, *ibidem*.

⁵⁸ Cfr. A.D.P. n. 221, c. 215t. e A.D.P. n. 223, c. 19s. Vedi MELIS, *Note di storia*, pp. 172-173.

e beneficiario, che in genere risulta dalla causale che si ricava dalle scritture contabili. Ebbene, se torniamo agli antichi documenti egiziani, gli elementi in essi presenti sono i medesimi, con la differenza che non abbiamo la possibilità di leggere le registrazioni contabili, mancanza cui, ai nostri fini, sopperisce molto spesso la causale di pagamento presente nello stesso titolo.

Ciò è esemplificato, per esempio, dal confronto tra P. Brem. 46 con A.D.P. 1147, ins. 4, n. 28, vale a dire i due esempi sopra riportati: P. Brem. 46 riporta la causale del pagamento, che in A.D.P. 1147, ins. 4, n. 28 non è espressa nel titolo, ma che ricaviamo dalla scrittura contabile del libro mastro. Del resto, Melis afferma di aver trovato molti documenti, soprattutto tra i meno recenti, che presentano la non astrattezza del titolo, da lui interpretata come un'imperfezione dello stadio iniziale dello sviluppo⁵⁹. Tra i documenti antichi, invece, la causale del pagamento è espressa frequentemente⁶⁰, come elemento essenziale che prova l'esistenza dell'obbligazione tra beneficiario e traente. Applicando lo stesso ragionamento di Melis, possiamo ritenere questa caratteristica un'imperfezione della fase, direi primordiale dello sviluppo dell'assegno⁶¹, e in fin dei conti, provvidenziale: la sua assenza infatti non ci avrebbe permesso di chiarire il rapporto intercorrente tra le parti, oltre che l'esistenza di un'obbligazione. E abbiamo visto come Melis ritenesse fondamentale, perché si potesse parlare di assegno, stabilire che non vi fosse un rapporto di dipendenza tra il traente e chi riscuoteva, ciò che avrebbe configurato quest'ultimo come mandatario all'incasso. Dunque, le causali del pagamento, che nei documenti toscani ricaviamo dalle scritture contabili (ma a volte anche dagli stessi titoli), sono espresse direttamente nel titolo nel caso dei documenti egiziani.

Ciò che potrebbe lasciare qualche dubbio è il rapporto fra il traente e il banchiere: perché si possa parlare di assegno deve esserci estraneità anche tra di essi e non essere, per esempio, il secondo un «cassiere», e quindi un dipendente, del primo. Il fatto di conoscere la qualifica di banchiere di colui che deve effettuare il pagamento non sarebbe di per sé sufficiente a eliminare il dubbio, poiché banchieri privati potevano amministrare i beni di grandi proprietari, soprattutto nella tarda antichità, ma la circostanza che lo stesso banchiere rice-

⁵⁹ Ivi, p. 142. Vedi l'ultimo titolo trascritto A.D.P. 1147 ins. 9 n. 17.

⁶⁰ Talvolta attraverso il riferimento a documenti distinti, da cui essa si ricava.

⁶¹ In una fase iniziale, in cui il sistema non è diffuso, ha il sopravvento l'esigenza di fornire più informazioni possibile per dare validità al documento.

vesse ordini di pagamento da persone diverse, ci porta a escludere un rapporto di dipendenza. Tuttavia, per il caso che stiamo considerando, come per tutti gli altri documenti dei primi due secoli dell'età tolemaica è lo stesso Bogaert ad essere più prudente e ad evitare di identificarli con assegni, semplicemente perché non possiamo essere sicuri che il titolo fosse stato consegnato nelle mani del beneficiario per la riscossione⁶².

Il discorso è ancora diverso con i documenti di Berlino e i *Florida Papyri* degli anni '80 del I sec. a.C. Infatti, giusta l'ipotesi di Bogaert sui secondi quali matrici di controllo inviate ai banchieri, possiamo ben supporre l'esistenza di corrispondenti assegni consegnati ai rispettivi beneficiari, di cui i documenti berlinesi sarebbero un esempio⁶³. Con i documenti di età romana, poi, almeno in un caso (P. Meyer 6), abbiamo la certezza di un titolo consegnato al beneficiario, come si è visto, per quanto si tratti di un titolo particolare.

L'analisi comparativa svolta non può comunque essere spinta troppo oltre, vista la differenza di contesto. I banchieri toscani hanno elaborato un sistema di formule, in particolare nelle scritture contabili, che sottintendono un sistema ben collaudato, proprio di un ambiente economico e commerciale evoluto, il cui studio e la cui classificazione hanno permesso a Melis di riconoscere la natura del titolo corrispondente⁶⁴, mentre nei titoli antichi, di cui non conserviamo le corrispondenti registrazioni contabili, aldilà della parola chiave che ordina il pagamento, non si può, a rigore, parlare di schemi ben precisi che fossero seguiti dalle banche.

Naturalmente, lo studio scrupoloso condotto da Melis ha potuto essere più accurato proprio per il riferimento ai libri mastri e di cassa, che permettono di incrociare i dati e, soprattutto, di avere altre infor-

⁶² Vedi *supra*, nota 24.

⁶³ Si potrebbe mutuare da Melis un'espressione relativa ai mandati all'incasso, laddove afferma che talvolta sono le partite contabili a permettere di identificarli «irresistibilmente, talvolta «creando», addirittura, i titoli smarriti», *Note di storia*, p. 132. Così, le matrici di controllo «creano» il titolo, facendone presupporre l'esistenza. Naturalmente l'ideale sarebbe ritrovare l'assegno e la matrice corrispondente, ma un simile colpo di fortuna non è ancora capitato, né è facile che capiti, ovviamente.

⁶⁴ Per es., nei conti della Banca Datini, Melis riconosce nella formula «per loro (o per lui) a...» il segno che si tratta di un assegno bancario (vedi *supra*, nota 46); mentre nel titolo, l'espressione «istà chon noi esso» dopo il nome di colui che deve riscuotere individua un mandato di riscossione, cui corrisponde nei registri la proposizione «che sta cho loro», cfr. A.D.P., n. 1147, ins. 2, n. 37, citato *supra*; così ancora Melis ricostruisce il significato di altre formule come «ebbe elli», «ebono contanti» o «portò el detto», cfr. MELIS, *Note di storia*, pp. 118, 127, 134 e *passim*.

mazioni, come per esempio la causale o la persona che ha riscosso materialmente l'assegno. Una possibilità del genere non è data per i documenti dell'Egitto greco-romano, ma a questa carenza supplisce la maggior presenza di particolari nei titoli stessi, che informandoci sulla causale del pagamento, ci permettono spesso di escludere un rapporto di dipendenza fra traente e beneficiario.

L'impressione, forte, è dunque che il mondo antico abbia già conosciuto strumenti di pagamento che possiamo chiamare *chéques*, o meglio, «proto-assegni». D'altra parte, non possiamo dire molto sulla diffusione di tali strumenti: essi sembrano rappresentare, più che un sistema che avesse raggiunto un certo grado di maturità, una soluzione che serviva a semplificare le operazioni e i passaggi di denaro. Tale esigenza di semplificazione doveva cominciare a manifestarsi in una società, quella ellenistica, in cui i mercati si ampliavano, e la soluzione trovata, così utile e relativamente semplice, testimonia anche in questo settore della praticità, direi, degli uomini antichi, soprattutto del vicino Oriente.

Ancora una necessaria precisazione. Se, a nostro avviso, le differenze tra i titoli della Toscana del Trecento e i documenti dell'Egitto greco-romano sono più formali che sostanziali, ci sembra, tuttavia, che gli «antenati» dei moderni assegni bancari vadano considerati comunque i più recenti documenti toscani, sia perché, come notava Bensa, è per questi ultimi che più propriamente si può affermare che assolvano a funzioni cui oggi corrisponde l'assegno bancario nel commercio e nella pratica finanziaria⁶⁵, sia perché, aggiungiamo noi, si può riscontrare un filo evolutivo continuo che attraverso vari passaggi ha portato al perfezionamento dello strumento. L'involuzione del sistema bancario antico a partire già dal III sec. d.C. e il rarefarsi degli scambi avrà invece impedito ai mezzi di pagamento antichi di continuare il loro percorso fino ad essere quasi dimenticati. Viene in mente il giudizio che Weber dava a suggello della sua opera più significativa sull'economia romana a proposito della controversia tra primitivisti e modernisti, e che giustamente Lo Cascio⁶⁶ ricorda per evitare forme di teleologismo nell'approccio allo studio di questa materia: «Il *continuum* dello sviluppo mediterraneo-europeo non ha conosciuto finora né 'cicli' in sé conclusi, né un andamento 'rettilineo' univocamente orientato. A volte è capitato che

⁶⁵ E. BENSA, *Francesco di Marco da Prato; notizie e documenti sulla mercatura italiana del secolo XIV*, Milano 1928, p. 164.

⁶⁶ LO CASCIO, *Crescita e declino*, p. 14.

taluni fenomeni della civiltà antica di cui si erano perse completamente le tracce sono poi riemersi in un ambiente del tutto estraneo»⁶⁷.

ANDREA FILOCAMO

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

⁶⁷ M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità: i rapporti agrari*, Roma 1981 (edizione originale *Agrarverhältnisse im Altertum*, in *Handwörterbuch der Staatsswissenschaften*, Jena 1909³), p. 353.